

Regolamento sui cultori della materia

[D.R. del 28 aprile 2014, n. 13710 – Emanazione](#)

[D.R. del 20 settembre 2017, n. 46852 - Modifica](#)

Articolo 1 - Finalità

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia è effettuata con l'esclusiva finalità di essere individuati quali membri delle commissioni per gli esami di profitto dei corsi di laurea o laurea magistrale.

Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia sono svolte su base volontaria e non danno diritto ad alcun compenso.

Articolo 2 - Funzioni

L'attribuzione di tale qualifica comporta la possibilità di espletare soltanto le funzioni previste quale membro di commissione.

Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni.

Articolo 3 - Proponenti

La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà essere avanzata dal presidente della commissione di esame di cui all'articolo 23, comma 19, del Regolamento Didattico di Ateneo con il consenso dell'interessato e dovrà fare riferimento all'insegnamento stesso.

Articolo 4 - Requisiti

L'interessato dovrà essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio equivalente, congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta la qualifica.

La proposta dovrà essere inoltre accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato e dall'elenco delle pubblicazioni prodotte, sottoscritte dal docente proponente.

Si ritengono in possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di cultore i ricercatori e i professori in quiescenza, già in servizio presso l'Università di Pisa, afferenti a settore scientifico disciplinare congruente con l'insegnamento per il quale viene chiesta la qualifica stessa.

Articolo 5 – Attribuzione qualifica

La proposta così formulata sarà presentata al consiglio di dipartimento di riferimento per il corso di studio che eroga l'insegnamento o al Comitato di Coordinamento Didattico per i corsi dell'area sanitaria, entro il 31 dicembre e il 31 maggio dell'anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame.

Articolo 6 – Durata qualifica

L'attribuzione della qualifica ha validità triennale e può essere rinnovata, sempre a cadenza triennale, dall'organo che ha attribuito la qualifica.

L'attribuzione della qualifica ha invece validità permanente per coloro che sono ricercatori in servizio presso il CNR, l'INFN o altri enti pubblici di ricerca.

Articolo 7 - Comunicazione

L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica od il rinnovo verrà reso noto a cura del responsabile dell'unità didattica del dipartimento con nota diretta all'interessato, al docente proponente e per conoscenza al direttore di dipartimento.